



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

(Ultime modifiche entrate in vigore il 1.1.2006)

Approvato con deliberazioni di C.C.:

- n° 22 del 15.2.1999
- n° 3 dell'11.1.2006

INDICE

Parte I – Disposizioni generali.....pag. 1

Art. 1	Ambito di applicazione e finalità del regolamento	pag. 2
Art. 2	Definizione spazi e aree pubbliche.....	pag. 2
Art. 3	Disposizioni delle occupazioni.....	pag. 2

Parte II – Disciplina della concessione di spazi e aree pubblichepag. 3

Art. 4	Concessione.....	pag. 4
Art. 5	Domanda di occupazione.....	pag. 4
Art. 6	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione.....	pag. 5
Art. 7	Pareri.....	pag. 6
Art. 8	Provvedimento di concessione.....	pag. 6
Art. 9	Obblighi connessi alla concessione.....	pag. 6
Art. 10	Rinnovo della concessione.....	pag. 7
Art. 11	Subentro nella concessione	pag. 7
Art. 12	Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione	pag. 7
Art. 13	Decadenza ed estinzione della concessione.....	pag. 8

Parte III – Disciplina del canone per l'occupazione di spazi e aree pubblichepag. 9

Art. 14	Istituzione canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	pag. 10
Art. 15	Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.....	pag. 10
Art. 16	Soggetto tenuto al pagamento del canone.....	pag. 10
Art. 17	Criteri per la determinazione del canone a tariffa.....	pag. 10
Art. 18	Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche.....	pag. 10
Art. 19	Valutazione economica delle attività	pag. 11
Art.19bis	Esenzioni ed agevolazioni.....	pag. 11
Art. 20	Durata dell'occupazione	pag. 12
Art. 21	Entità dell'occupazione.....	pag. 12
Art. 22	Tariffa di base.....	pag. 13
Art. 23	Determinazione del canone a tariffa.....	pag. 13
Art. 24	Modalità e termini di pagamento del canone e annessi.....	pag. 14
Art. 25	Altri canoni.....	pag. 14

Parte IV – Attività di controllo, sanzioni e rimborsipag. 15

Art. 26	Il responsabile del canone.....	pag. 16
Art. 27	Attività di controllo	pag. 16
Art. 28	Sanzioni ed interessi	pag. 16
Art. 29	Riscossione coattiva.....	pag. 16
Art. 30	Rimborsi	pag. 17

Parte V – Disposizioni finali e transitorie.....pag. 18

Art. 31	Disposizioni transitorie	pag. 19
Art. 32	Entrata in vigore	pag. 19

Parte VI – Allegati.....pag. 20

A)	Richiesta di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	pag. 21
B)	Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 22

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997, disciplina:
 - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche;
 - b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione e alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
 - d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - e) le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
 - f) il controllo e le sanzioni.

Articolo 2 – Definizione spazi e aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi e aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
2. Non sono considerati, invece, spazi e aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

Articolo 3 – Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti, sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dal soggetto concessionario soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.
 - c) occupazioni abusive ai sensi dell'articolo 4, comma 5, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale.
2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
 - a) occupazioni di suolo pubblico;
 - b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi e aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

PARTE II - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Articolo 4 – Concessione

1. Qualsiasi occupazione di spazi o aree di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*):
 - a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana(1);
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
4. Sono esenti dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*), si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal comune a parcheggio a pagamento;
 - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di concessione (*ambulanti senza posto fisso*)(2), previa autorizzazione verbale dell'ufficio di polizia municipale;
 - c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di polizia municipale o dal competente servizio.
5. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai precedenti punti 3 e 4, realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, il responsabile del servizio competente, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 5 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare spazi e aree di cui all'articolo 2, in via permanente o temporanea, deve presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di concessione nei seguenti termini:
 - a) Per le occupazioni permanenti, almeno 60 gg. prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) Per le occupazioni temporanee, almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'occupazione”.
2. La domanda di concessione, redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, oltre ai dati indicati alla lettera a), devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

- c) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie che si intende occupare con allegata sintetica planimetria;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
3. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti:
- a) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare all'atto di concessione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventuale provvedimento di diniego;
 - b) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 4.1.1968, N. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione.
7. Nel caso di occupazioni effettuate dai venditori ambulanti nelle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio, le domande dovranno essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2005.
- 7 bis. La richiesta di occupazione per le attività di circo, luna park e spettacoli viaggianti deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale che provvede all'istruttoria del procedimento.
- 7ter. Per l'occupazione su area pubblica destinata al commercio in forma ambulante la domanda è contestuale alla richiesta di assegnazione del posteggio e di autorizzazione commerciale secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2005.
8. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente, via fax o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo. L'ufficio provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 6 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione secondo il Regolamento comunale che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici o con apposito provvedimento della Giunta comunale.
2. In conformità al Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato all'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento.
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
- a) la priorità di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.
4. Per le occupazioni con concessione di posteggio per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche si fa rinvio al Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

Articolo 7 – Pareri

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Municipale;
2. Ove occorra, deve essere chiesto il parere del settore Lavori Pubblici e/o del settore Urbanistica .

Articolo 8 – Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è emesso dal responsabile del settore competente e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dalla amministrazione.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione.
Per le occupazioni temporanee per la realizzazioni di nuovi reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che la concessione temporanea acquisisce automaticamente la natura di permanente;
 - c) La superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizio applicabili;
 - e) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione determinato secondo i criteri previsti nel successivo articolo 23;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 9;
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
3. L'atto di concessione può prevedere, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, anche il versamento di un deposito cauzionale infruttifero vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi imposti dall'atto di concessione in base ad una valutazione tecnica del sacrificio imposto alla collettività ed al possibile mancato rispetto degli obblighi indicati al successivo articolo 9, lettera a).
4. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.
5. la concessione di occupazione con posteggi in area pubblica destinata all'esercizio del commercio è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Articolo 9 – Obblighi connessi alla concessione

1. Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) seguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dalla amministrazione.

Articolo 10 – Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della concessione in scadenza, da presentare negli stessi termini indicati all'articolo 5, comma 7.

Articolo 11 – Subentro nella concessione

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate:

- a) le modalità di occupazione;
- b) le attività indicate nell'atto di concessione originario.

Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica di titolarità.

Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

2. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Articolo 12 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. Il responsabile del servizio competente può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Comune.

3. In entrambe le ipotesi richiamate:

- a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal titolare della concessione per il rilascio del provvedimento di concessione;
- b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 13 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro i termini fissati nell'apposito avviso di contestazione previsto dal successivo articolo 26, comma 2;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione.

**PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

Articolo 14 – Istituzione canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuati al precedente articolo 2.

Articolo 15 – Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Il canone si applica esclusivamente alle occupazioni di spazi e aree pubbliche realizzate per l'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 19.

Articolo 16 – Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o di fatto, anche abusivamente, spazi e aree pubbliche nell'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 19.

2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Articolo 17 – Criteri per la determinazione del canone a tariffa

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione degli spazi e aree pubbliche in relazione alla loro importanza, secondo i criteri indicati al successivo articolo 18;
- b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della concessione, secondo i criteri indicati al successivo articolo 19;
- c) durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 20;
- d) entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 21;
- e) tariffa base determinata ai sensi del successivo articolo 22.

Articolo 18 – Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Gli spazi ed aree pubbliche del comune sono classificate, in base al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, nelle seguenti categorie:

categoria	Descrizione	Coefficiente importanza
1 [^]	Spazi e aree in centri abitati o di rilevante interesse	1,0
2 [^]	Spazi e aree in centri abitati non ricompresi nella categoria 1 [^]	0,7
3 [^]	Zone esterne ai centri abitati	0,5

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, viene assunta la classificazione degli spazi e delle aree così come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale N. 123 in data 29.08.1994;

3. La eventuale revisione della classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, determinata secondo i criteri fissati al comma 1, è deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Articolo 19 – Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

N°	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Commercio ambulante in posteggi isolati stagionali	2,50
2	Commercio ambulante in mercati e posteggi isolati ad esclusione dei posteggi stagionali	0,60
3	Attività di bar, ristoranti, pubblici esercizi e simili	0,05
4	Vendita / esposizione, da parte di negozianti di frutta, verdura, ecc.	0,60
5	Vendita/esposizione, da parte di negozianti, di altri prodotti commerciali	0,60
6	Chioschi, edicole e simili	0,30
7	Circhi	0,05
8	Luna park e spettacoli viaggianti	0,05
9	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc. (posteggi temporanei)	0,30
10	Erogazione di pubblici servizi con reti tecnologiche (solo temporanea)	0,30
11	Metanodotti, gasdotti, oleodotti e simili (solo temporanea)	0,30
12	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico	0,30
13	Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico	0,30
14	Parcheeggi pubblici a pagamento	2,40
15	Parcheeggi riservati a residenti (parcheeggi esclusivi)	0,30
16	Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.)	1,30
17	Manifestazioni culturali, sportive e simili realizzate da Enti e Imprese commerciali	1,30
18	Attività di pubblicità	1,30

Articolo 19 bis – Esenzioni ed agevolazioni

Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere la concessione, non sono soggetti al pagamento del canone:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi;
- b) le occupazioni effettuate da Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, aventi finalità sociali, umanitarie, culturali, ricreative e sportive, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sempreché sia correlazione fra l'attività oggetto dell'occupazione e le suddette finalità;

- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività attinenti o correlate alle finalità istituzionali loro proprie;
- d) le occupazioni mediante pensiline, tettoie o simili poste alle fermate dei servizi pubblici di trasporto;
- e) le occupazioni per l'esecuzione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap;

Godono di un abbattimento dell'80% della tariffa le seguenti tipologie di occupazione:

Le occupazioni temporanee realizzate da Enti, Associazioni ed Imprese per l'esercizio di attività commerciali nell'ambito di manifestazioni sociali, culturali, sportive e ricreative, organizzate o finanziate dal Comune, a condizione che sia garantito il libero accesso agli avventori e vengano accordate su richiesta del Comune condizioni agevolative per la fruizione dei servizi offerti ai cittadini.

Articolo 20 – Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è misurata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
 - b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
 - c) per le occupazioni abusive, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese;
 - b) per le occupazioni temporanee in rapporto alle ore, considerando per intero le eventuali frazioni di ora, ed ai giorni (ore per giorni);
 - c) per le occupazioni abusive, in base ai criteri fissati alle precedenti lettere a) e b) in relazione al tipo di occupazione come individuata alla lettera c) del comma 1.
 - d) per le occupazioni temporanee realizzate con parcheggi pubblici a pagamento, in deroga alla precedente lettera b), sulla base dell'unità di misura minima di mezza ora.
3. La durata dell'occupazione incide sulla determinazione del canone secondo i seguenti coefficienti che rilevano i rapporti rispetto l'unità elementare di misura che è l'ora:

Tipo occupazione in relazione alla durata	Unità misura	moltiplicatore	Coefficiente
Occupazione <i>temporanea</i> per ora	Ora	1	1
Occupazione <i>temporanea</i> per giorno	Giorno	24	24
Occupazione <i>permanente</i> per mese	Mese	15	360
Occupazione <i>permanente</i> per anno	Anno	12	4.320

Articolo 21 – Entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 19 è espressa e determinata in metri quadrati:
2. L'entità dell'occupazione, calcolata con arrotondamento all'unità superiore, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nel nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;

c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall'ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

3. L'entità delle occupazioni riferite alle attività di cui al punto n. 10 del comma 1 del precedente articolo 19 è calcolata in metri quadrati anche nel caso di occupazioni con sviluppo progressivo, in quanto convenzionalmente si considera una larghezza pari ad 1 ml.

Articolo 22 – Tariffa base

1. Sulla base dei coefficienti indicati al precedente articolo 20, comma 3, in relazione alla durata della concessione, le tariffe base per l'applicazione del canone sono determinate come segue:

Tipo occupazione in relazione alla durata	Unità misura	moltiplicatore	Tariffa
Occupazione temporanea per ora	Ora	1	€ 0,0258
Occupazione temporanea per giorno	Giorno	24	€ 0,62
Occupazione permanente per mese	Mese	15	€ 9,30
Occupazione permanente per anno	Anno	12	€ 111,60

Le eventuali modifiche alle tariffe base del precedente comma 1 saranno apportate con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in € 0.77 per ogni utenza esistente nel territorio comunale al 1° di gennaio.

3. L'importo di cui al comma 2, qualora non si proceda con provvedimento a carattere generale alla revisione delle tariffe del canone, va annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 23 – Determinazione del canone a tariffa

1. La misura del canone è determinata dal prodotto dei seguenti fattori assumendo quale tariffa base quella oraria:

articolo	comma	Fattore	codice	Segno
22	1	Tariffa base oraria per unità di superficie	T	x
18		Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	C	x
19		Valutazione economica dell'attività	V	x
20	2	Durata dell'occupazione	D	x
20	3	Incidenza occupazione permanente / temporanea	I	x
21		Superficie concessa oppure occupata di fatto	S	x
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche = T x C x V x D x I x S				=

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nel seguente modo:

articolo	comma	Fattore	codice	segno
22	2	Tariffa base ad utente	U	x
22	2	Numero utenti al 1° gennaio dichiarati dalle aziende	N	x
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche = U x N				=

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore all'importo di € 516,46.

3. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni.

Articolo 24 – Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, le indennità, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti possono essere pagati mediante una delle seguenti forme:

- a) pagamento alla tesoreria comunale;
- b) pagamento tramite conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria comunale;
- c) pagamento tramite apposito conto corrente postale intestato al comune per la riscossione del canone OSAP;

2. Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla data di rilascio della concessione e, per le eventuali annualità successive, entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto di seguito indicato:

- a) Qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti di importo superiore a € 258,23 (duecentocinquantottovirgolaventitre), può essere disposto, su richiesta del titolare della concessione, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, da versare entro 10 giorni dalla data di rilascio della concessione per la prima rata e le successive secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre;
- b) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
- c) per le occupazione in parcheggi pubblici a pagamento, prima dell'inizio dell'occupazione;
- d) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.

3. In ogni caso, il pagamento dell'importo residuo del canone deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione;

4. Il versamento del canone deve essere arrotondato al centesimo di euro per difetto se la frazione non è superiore a 5 centesimi o per eccesso se è superiore a 5 centesimi di euro;

5. Non si fa luogo al versamento delle somme dovute qualora, in presenza di occupazioni occasionali e non ripetitive, l'importo complessivo non superi € 5,16 (cinquevirgolasedici);

6. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto dall'articolo 27, comma 2.

Articolo 25 – Altri canoni

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 3, in relazione all'attività esercitata e sua rilevanza economica nonché particolare tipologia dell'occupazione, la Giunta Comunale può determinare:

- a) per le occupazioni elencate all'articolo 19, un canone alternativo ma non aggiuntivo a quello calcolato in base al presente regolamento, purché di importo superiore;
- b) per le occupazioni diverse da quelle elencate all'articolo 19, un canone a corpo da concordare con il richiedente.

PARTE IV - ATTIVITA' DI CONTROLLO, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 26 – Il responsabile del canone

1. Con provvedimento del Sindaco viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.

Articolo 27 – Attività di controllo

1. Il responsabile del canone, in riferimento alle occupazioni elencate al precedente articolo 19, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) gli eventuali interessi e sanzioni nelle misure previste dal successivo articolo 28.
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al titolare della concessione anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 28 – Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro gli ulteriori i termini fissati nell'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 227, comma 2, comporta la decadenza della concessione.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 5, si applica una indennità corrispondente al canone che sarebbe dovuto. Sull'importo di detta indennità si applica la sanzione pecuniaria del 100%.

Articolo 29 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di

riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 30 – Rimborsi

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia della concessione come regolata dal precedente articolo 12, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del titolare della concessione, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.
3. L'eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della concessione è disciplinato dal precedente articolo 12.
4. “Non si procede al rimborso di importi per canone di occupazione inferiori ad €. 5.16. “

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 – Disposizioni transitorie

1. Le concessioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata:

- a) Nel caso di concessioni che non prevedono il pagamento di un canone, in modo automatico;
- b) Nel caso di concessioni che prevedono il pagamento di un canone, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del titolare della concessione, nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento.

Articolo 32 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

PARTE VI - ALLEGATI



al COMUNE DI VILLORBA
 Piazza Umberto I, 19
 31020 VILLORBA (TV)

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto		Indicare il nome della persona fisica richiedente
Nella sua qualità di		Indicare se titolare, rappresentante legale, amministratore, ecc.
Per conto di		Indicare l'eventuale ragione sociale della società o associazione
Con domicilio fiscale		Indicare l'indirizzo completo del titolare della concessione
Codice Fiscale		Codice fiscale del titolare della concessione
Partita IVA		Indicare l'eventuale partita IVA

CHIEDE

La concessione per l'occupazione:	permanente		temporanea		Barrare la casella in relazione alla durata dell'occupazione			
	suolo pubblico		soprasuolo		sottosuolo		Barrare la casella in relazione al tipo di occupazione	
In via, piazza, ecc.					N°	Indicare l'ubicazione dell'occupazione (via, piazza, civico, barra, ecc.)		
Per il periodo	dal			al			Indicare la data iniziale e finale dell'occupazione	
Delle seguenti dimensioni	ml.		X	ml.		=	Mq.	Indicare le dimensioni dell'occupazione richiesta
Per il seguente uso								Indicare dettagliatamente l'uso e le modalità di realizzazione dell'occupazione oggetto della domanda
A tal fine allega:	Marca da bollo di € 14,62 da apporre sulla concessione							Barrare le caselle relative ai documenti che vengono allegati alla domanda di concessione occupazione spazi ed aree pubbliche
	Disegno / planimetria dell'area da occupare							
Dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 ai fini dell'esenzione del canone ex art.19 bis del regolamento del C.C. n.22/1999 e successive modifiche. Allegare: copia documento di identità.	Si dichiara che l'ente richiedente l'occupazione è Ente pubblico / privato diverso da società, residente nel territorio dello Stato, avente finalità sociali, umanitarie, culturali, ricreative e sportive, e non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e che vi è correlazione tra l'oggetto dell'occupazione e le suddette finalità. Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto disposto dagli artt.71-75-76 del DPR 445/2000 e di aver ricevuto le informazioni in ordine al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 de D.Lgs 196/03.							firma
Annotazioni								Eventuali annotazioni legate alla domanda

_____, lì _____

IL RICHIEDENTE



COMUNE DI VILLORBA

Provincia di Treviso

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Concessione N°		Rilasciata in data	
-----------------------	--	---------------------------	--

Vista la domanda	Prot. N°	In data	Indicare gli estremi della domanda
Presentata da			Indicare il nome della persona fisica richiedente
Nella sua qualità di			Indicare se titolare, rappresentante legale, amministratore, ecc.
Per conto di			Indicare l'eventuale ragione sociale della società o associazione
Con domicilio fiscale			Indicare l'indirizzo completo del titolare della concessione
Codice Fiscale			Codice fiscale del titolare della concessione
Partita IVA			Indicare l'eventuale partita IVA

Visto il parere favorevole dei competenti uffici;

Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;

AUTORIZZA

L'occupazione di seguito indicata a condizione che vengano rispettate le relative disposizioni:

concessione per l'occupazione:	permanente		temporanea		Barrare la casella in relazione alla durata dell'occupazione	
	suolo pubblico		soprasuolo		sottosuolo	
In via, piazza, ecc.				N°	Indicare l'ubicazione dell'occupazione (via, piazza, civico, barra, ecc.)	
Per il periodo	dal			al	Indicare la data iniziale e finale dell'occupazione	
Delle seguenti dimensioni	ml.	X	ml.	=	Mq.	Indicare le dimensioni dell'occupazione richiesta
Per il seguente uso						Indicare dettagliatamente l'uso e le modalità di realizzazione dell'occupazione oggetto della concessione
Pagamento del canone di concessione	mq.	X	Lire	ore o mesi	=	
Da effettuare	Annualmente		Unica soluzione		In n° rate	Barrare la casella relativa al tipo di canone e indicare la periodicità e la data di scadenza per il pagamento dello stesso. Nel caso di rateazione, indicare separatamente l'importo e la scadenza della prima rata e di quelle successive.
	Lire		Entro la scadenza			
	Lire		Entro la scadenza			
Con le seguenti modalità	Versamento in tesoreria		C.C.P. allegato			Barrare la casella relativa alla modalità di pagamento

Rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di ogni altra prescrizione prevista dal regolamento comunale (integralmente riportate nel retro del provvedimento).

_____, li _____

IL RESPONSABILE COSAP

- (1) 15 minuti
- (2) cd. spuntisti
- (3) termini per il rilascio della concessione previsti dal Regolamento Comunale per l'accesso agli atti e dei procedimenti amm.vi: entro 60 dalla richiesta per le occupazioni permanenti; entro 20 gg. dalla richiesta per le occupazioni temporanee.
- (4) Procedura e termini da coordinare puntualmente con il nuovo Regolamento c.le per il commercio su aree pubbliche.
- (5) Trattasi di provvedimento da aggiornare alla luce delle modificazioni subite dal territorio negli ultimi anni.